



**agenzia  
Entrate**  
Direzione Centrale Normativa  
Settore Imposte indirette  
Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma, 27 APR. 2011

MINISTERO INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
PIAZZA VIMINALE  
00184 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio  
Via G. Capranesi, 60  
Roma

Prot. n. 954-13036/2011

**OGGETTO:** *Interpello 954-735/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*  
**MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DELLA P.S.**  
**Codice Fiscale 80202230589**  
**Istanza presentata il 30/12/2010**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 641 del 1972, è stato esposto il seguente

#### QUESITO

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno rappresenta di aver ricevuto numerosi quesiti con i quali è stato chiesto di conoscere se i soggetti titolari di licenza di porto di fucile uso caccia che non hanno assolto la tassa sulle concessioni governative dovuta annualmente per le licenze in corso di validità possano comunque utilizzare la licenza per l'acquisto di armi o per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/O - CAP 00145 Roma  
Tel. 0650545469 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.registroaltributiindiretti@agenziaentrate.it

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo: 557/PAS/E:008800/10100 A(1)1  
Data: 09/05/2011 - Classifica: 10100.A(1)1

### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al quesito posto, l'istante ritiene che possano essere perseguite due soluzioni interpretative alternative.

Secondo un primo orientamento, in caso di omesso pagamento della tassa sulle concessioni governative, non è possibile esercitare l'attività del tiro a volo o l'acquisto di armi. Ciò in quanto "...la licenza di porto d'armi costituisce un documento complesso..." tale che la mancanza di uno solo degli elementi che la compongono "...renda invalida l'autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità...".

Secondo una diversa tesi interpretativa, invece, è possibile procedere all'acquisto delle armi o alla pratica del tiro a volo senza pagamento della tassa sulle concessioni governative in quanto la licenza è valida per sei anni e la tassa non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento all'istanza di interpello in esame, si osserva, in via preliminare, che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* all'articolo 12, comma 8, dispone che *"L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia..."*.

L'articolo 22 della stessa legge stabilisce che *"La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza"* (comma 1), *"...ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare..."* (comma 9).

Con riferimento alla licenza di cui sopra, l'articolo 5 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641 recante la *"Disciplina delle tasse sulle concessioni governative"*

assoggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative la *"Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia..."*.

Per tale licenza è dovuta una tassa di rilascio, di rinnovo e annuale, ciascuna pari a euro 168,00 a cui deve aggiungersi un'addizionale di euro 5,16 prevista dalla nota 4 a margine del citato articolo 5.

La nota 1 al più volte citato articolo 5 della tariffa stabilisce, inoltre, che *"Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso"*.

In considerazione del disposto della citata nota, deve, quindi ritenersi che la tassa annuale sulle concessioni governative, di cui al più volte richiamato articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972, deve, in ogni caso, essere corrisposta prima che si faccia uso dell'arma.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l'esercizio del tiro a volo, la legge 18 giugno 1969, n. 323 ha previsto che *"...è in facoltà del Questore (...) rilasciare a chi ne faccia richiesta (...) apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa..."* al soggetto che intenda svolgere l'esercizio dell'attività di tiro a volo *"...qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo..."*.

Ne discende che l'interessato, qualora sia munito di *"licenza di porto di fucile anche per uso di caccia"* possa utilizzarla anche per l'attività di tiro a volo, sempreché tale licenza sia efficace e in corso di validità.

Poiché l'articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, stabilisce che *"Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*, ne discende che, qualora si intenda fare uso della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l'esercizio dell'attività di tiro a volo, deve essere corrisposta la tassa

annuale di concessione governativa.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'utilizzo della licenza per l'acquisto di armi.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*) stabilisce che *"E' vietato vendere o in qualsiasi modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore"* (comma 4). L'acquisto delle armi è dunque possibile previa esibizione della licenza del porto di fucile per uso di caccia, in corso di validità.

A tale proposito, si richiama nuovamente l'attenzione sull'articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, il quale stabilisce che *"Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*.

Per le considerazioni sopra esposte, deve, quindi ritenersi che anche nel caso di acquisto di armi, è necessario che l'utilizzo della licenza, sia accompagnato, affinché sussista l'efficacia di tale documento, dal pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.

PER IL DIRETTORE CENTRALE  
IL CAPO SETTORE

Giovanni Spalletta

